

Pro-memoria: le modifiche introdotte dalla legge n. 128/2004 all'art. 90 della finanziaria 2003 in tema di società sportive dilettantistiche

Gli amministratori possono essere retribuiti (di avv. Lorenzo Bolognini)

Recentemente, abbiamo avuto modo di verificare che la legge n. 128 del 2004, pur avendo modificato in modo sostanziale alcune delle disposizioni dell'ormai famosissimo art. 90 della finanziaria 2003, è passata quasi inosservata.

Per alcuni, ciò che vogliamo sottolineare con riferimento alle predette modifiche, sembrerà ovvio in quanto ormai cosa datata e del tutto acquisita.

Tuttavia, proprio in quanto, incontrando i gestori (per esempio al recente Convegno di Autunno organizzato da Professione Acqua), abbiamo scoperto che non tutti hanno ben chiaro questo argomento, ci è sembrato opportuno farne una breve analisi che, se non altro, possa servire come pro-memoria.

Chi non ha prestato attenzione alle modifiche introdotte con la citata legge n. 128 del 2004, del resto, è del tutto giustificabile, se non altro in quanto la rubrica di tale legge non avrebbe mai consentito, *prima facie*, di capire che si trattasse di una legge riguardante anche lo sport.

Tale rubrica è la seguente: *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”*.

Ebbene, ripercorriamo le tappe.

Conosciamo tutti le innovazioni apportate al mondo della gestione di impianti sportivi dall'art. 90, legge n. 289/2002 (c.d. finanziaria 2003).

Tali innovazioni hanno riguardato anche la disciplina della figura della società sportiva dilettantistica che, sul piano fiscale, a certe condizioni, può godere delle medesime agevolazioni previste per l'associazione sportiva dilettantistica.

Alcune delle condizioni che consentono di usufruire dei benefici fiscali sono quelle che attengono alle caratteristiche strutturali (e, quindi, anche statutarie) del soggetto che vuole approfittarne.

Infatti, il comma 17 del citato art. 90, prevedeva che *“Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”* e che esse potessero essere costituite nella forma di (i) associazione non riconosciuta ex artt. 36 e segg. cod. civ.; (ii) associazione riconosciuta ex d.P.R. n. 361/2000; ovvero (iii) *“società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”*.

Su questo aspetto, la legge 128/04 ha modificato il comma 17 introducendo un'altra forma di società alla quale poter fare riferimento, vale a dire la società cooperativa sportiva dilettantistica.

Ma la modifica sulla quale vogliamo porre maggiormente l'attenzione (poiché ci pare che sia quella meno colta) è quella che riguarda il comma 18 del citato art. 90 della finanziaria 2003 che, infatti, è stato del tutto sostituito.

Originariamente, il comma 18, con riferimento alle caratteristiche essenziali delle associazioni/società sportive dilettantistiche, prevedeva quanto segue:

“18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo”.

Uno dei requisiti che, prima di tutti, saltava agli occhi era quello indicato dal n. 5 che imponeva la *“gratuità degli incarichi degli amministratori”*.

Tale imposizione risultava essere piuttosto *“scomoda”* ed aveva creato un generale malcontento.

Infatti, non v'è dubbio in merito al fatto che anche la società o l'associazione che gestisce un impianto sportivo (e, quindi, anche una piscina) abbia le caratteristiche sostanziali di qualsiasi imprenditore che realizza la propria attività di impresa in forza societaria.

L'impegno profuso per la gestione dell'impresa sportiva, spesso, è considerevole così come il giro d'affari prodotto e, di conseguenza, le responsabilità di coloro che sono direttamente dedicati a tale gestione.

Non solo. Le società sportive tendono ad essere soggetti complessi, articolati, tendono a costituire propri organi con particolari specializzazioni e relative deleghe per l'esercizio di determinate attività.

In poche parole, rimanendo fermo il divieto di distribuzione degli utili per i soci, non si vedeva per quale ragione gli amministratori, non sempre coincidenti con i soci medesimi, non potessero essere retribuiti in ragione delle loro specifiche competenze, dell'attività compiuta e delle responsabilità assunte.

Ebbene, anche in accoglimento delle istanze di coloro che manifestavano il loro malcontento, il legislatore è intervenuto con la più volte citata legge n. 128/2004 modificando radicalmente il sopra riportato comma 18 ed introducendo gli ulteriori commi 18-*bis* e 18-*ter*, nei termini che seguono:

“18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (2).

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (3).

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci”.

La scelta compiuta, evidentemente, è stata quella di:

- in primo luogo, non rimettere la definizione della disciplina di dettaglio a successivi regolamenti ma di fissarla nella medesima sede legislativa;
- in secondo luogo, eliminare il divieto di prevedere compensi a favore degli amministratori.

Più in particolare, il Legislatore del 2004 ha voluto sottolineare che i soci non possono percepire utili della società nemmeno in forme indirette ma ha consentito che gli amministratori possano essere retribuiti.

In tema di compensi agli amministratori, secondo quella che dovrebbe essere l'interpretazione più conforme al disegno legislativo, si può così concludere:

- se gli amministratori, al contempo, sono soci della società sportiva, ad essi non potrà essere riconosciuto alcun compenso poiché, diversamente, tale compenso potrebbe rappresentare una forma indiretta di distribuzione degli utili non consentita;
- se, invece, gli amministratori non sono anche soci, nulla vieta che sia previsto un corrispettivo per l'attività da essi stessi svolta.

Avv. Lorenzo Bolognini